

N.° 1488.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
Articolo unico.

La Divisione Amministrativa di *Novara*, in conformità delle deliberazioni prese dalla sua rappresentanza il dodici novembre mille ottocento cinquant'uno ed il dieci novembre mille ottocento cinquantadue, è autorizzata ad imporre nei suoi Bilanci degli esercizi mille ottocento cinquantatre, cinquantaquattro, cinquantacinque la somma di lire cento mila oltre il limite fissato dall'articolo primo della Legge dodici ottobre mille ottocento quarantotto ripartitamente, ed in modo che non si ecceda mai il terzo di detta somma, per il pagamento delle duecento azioni della strada ferrata da Torino a Novara per Vercelli, delle quali ha fatto acquisto.

Il Ministro dell'Interno e quello dei Lavori Pubblici sono incaricati, ciascuno per quanto riflette il proprio dipartimento, dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 23 marzo 1853.

VITTORIO EMANUELE

V.° PALEOCAPA.
V.° C. CAVOUR.
V.° COLLA.

DI S. MARTINO.